SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 106**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 24:

Banco di Napoli - Direzione generale:

Sezione di credito agrario
Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1991.

Sezione di credito fondiario
Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1991.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità
Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143.

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il trasferimento per contanti eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8. L'ordine di pagamento accettato dall'intermediario è comunicato al creditore entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione. A decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione il debitore è liberato nei limiti dell'ordine conferito ed il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dall'intermediario.

Art. 2.

Obblighi di identificazione e di registrazione

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti indicati dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*3.* La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro

trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° gennaio 1992, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo che comporti trasferimenti a terzi complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente decreto.

Art. 3.

Segnalazioni di operazioni

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-*bis* del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base a elementi obiettivi, ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto, in ogni caso, divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

Art. 4.

Disposizioni applicative

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali,

gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni a fini di collocamento; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi che agisce, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-*bis*».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

CAPO II

Art. 6.

Società finanziarie

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario è interdetta la continuazione dell'attività.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie di cui al presente articolo possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci iscritti nel predetto ruolo.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le società finanziarie di cui al presente articolo depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le società di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Art. 7.
Sezione speciale dell'elenco

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione di quelle aventi attività circoscritta all'ambito di gruppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 8.
Onorabilità dei soci

1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute e non possono intervenire alle riunioni degli organi, né assumere cariche i soci che, detenendo direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale, si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1, ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 9.
Onorabilità degli esponenti

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni altra società di cui al presente capo. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Art. 10.
Doveri del collegio sindacale

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società di cui al presente capo vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, anche nei confronti dei soli amministratori. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 11.
Collaborazione fra le autorità di vigilanza

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni

e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Art. 12.

Carte di credito

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività ed alle operazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, e del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, salvo per quanto riguarda le sanzioni da essi stabilite.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 aprile 1991.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro a capitalizzazione integrale per l'importo di ECU 400 milioni emessi il 12 maggio 1986 e con scadenza finale nel 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 721230 del 17 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1986, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 66, con il quale — ai sensi e per gli effetti della legge 24 aprile 1980, n. 146, nonché dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con legge 23 dicembre 1983, n. 748, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a capitalizzazione integrale (zero coupon bonds) per l'importo nominale di 400.000.000 di ECU e con scadenza nel mese di maggio 1996;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso dei titoli, sia su richiesta in via anticipata che alla scadenza del prestito, sarà effettuato in ECU dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora italiana) di ciascuna «data di pagamento», i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria

provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito in ECU emesso il 12 maggio 1986 - zero coupon bonds 400 milioni di ECU».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioè la data di messa a disposizione degli ECU al menzionato Fiscal Agent. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario di L. 2.000.000.

Le provviste fondi, comprensive di detto compenso, saranno effettuate:

alla scadenza del 12 maggio 1991 a fronte dei titoli per i quali i portatori si siano avvalsi della facoltà di chiedere il rimborso anticipato;

alla scadenza del 9 maggio 1996 relativamente ai titoli per i quali non è stata esercitata l'opzione di rimborso anticipato.

Art. 4.

Entro il mese di giugno del 1992 e del 1997 l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, dieci anni dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire detti fondi in ECU e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico ai capitoli 4435 e 4448 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, ed a quelli corrispondenti per il 1996.

L'ammontare prevedibile di tali oneri per il 1991 è, rispettivamente, di lire 2 milioni a carico del cap. 4435 e lire 7 milioni a carico del cap. 4448.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 92

91A2068

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 aprile 1991.

Modificazioni alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1983 recante l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la disciplina per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle discipline di cui ai provvedimenti sopra indicati;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983 citato, sono modificate come appresso:

TABELLA A

PROFILO PROFESSIONALE MEDICI
AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Oncologia medica (già *oncologia*)

Discipline affini
Medicina interna

TABELLA B

PROFILO PROFESSIONALE MEDICI
AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Oncologia medica (già *oncologia*)

Discipline equipollenti	Discipline affini
Oncologia	Medicina interna
Oncologia clinica	Citopatologia
	Chemioterapia
	Patologia generale
	Radioterapia
	Radioterapia oncologica
	Terapia medica sistematica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A2033

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 1991.

Provvedimenti urgenti diretti alla realizzazione di sistemi di sorveglianza sismica e di ricerca sui precursori dei terremoti nella Sicilia orientale e di sistemi di sorveglianza vulcanica e di ricerca dei precursori delle eruzioni nei vulcani attivi della Sicilia. (Ordinanza n. 2132/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la legge 30 ottobre 1989, n. 356, recante disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica;

Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991»;

Considerato che i terremoti del dicembre 1990 nella Sicilia orientale hanno confermato con particolare evidenza l'elevato rischio sismico di quelle zone;

Considerato che i vulcani attivi della Sicilia determinano frequenti situazioni di grave pericolo per persone e cose;

Considerata anche la necessità di dare inizio alle ricerche sui precursori sismici e vulcanici, finalizzate a conseguire risultati utili al Dipartimento della protezione civile;

Valutata la necessità di migliorare la conoscenza dei complessi aspetti fisici e chimici dei suddetti territori e di misurarne le fenomenologie sismica e vulcanica mediante sistemi di sorveglianza continua per le valutazioni di pericolosità, per gli studi sui fenomeni precursori, nonché per servire agli studi di rischio sismico nella Sicilia orientale;

Visto il voto della commissione «Grandi rischi» del 10 gennaio 1989, con cui si è ravvisata la necessità di urgenti iniziative, con priorità per la Sicilia orientale, intese a razionalizzare, ampliandoli, gli attuali dispositivi di misura e controllo dei fenomeni sismici e vulcanici mediante sistemi automatici di sorveglianza;

Vista la nota datata 11 dicembre 1989 dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche, da ora in avanti denominato Gruppo nazionale per la vulcanologia, con cui viene trasmesso un progetto di un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia;

Visto il verbale n. 40 del 17 luglio 1990, con il quale il Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie del Consiglio nazionale delle ricerche ha espresso il parere che, sotto il profilo tecnico-scientifico, il progetto risponda ad esigenze insopprimibili per un Paese moderno e densamente popolato che si trovi ad affrontare, come l'Italia, difficili problemi di sorveglianza nel quadro di una efficace difesa dai rischi geologici;

Visto che nella riunione del 13 dicembre 1990 la commissione «Grandi rischi» ha ribadito la necessità di dare urgente avvio alla realizzazione di idonei sistemi di sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, che dispone il finanziamento di 20 miliardi di lire per la realizzazione di sistemi di sorveglianza sismica e di ricerca sui precursori dei terremoti nella Sicilia orientale e di sistemi di sorveglianza e di ricerca dei precursori delle eruzioni sui vulcani attivi della regione;

Viste le note dell'Istituto nazionale di geofisica n. 8 del 3 gennaio 1991 e n. 60 del 15 gennaio 1991 di accompagnamento di un progetto stralcio funzionale, per un costo di 20 miliardi di lire, escluse le spese di gestione, da considerarsi parte integrante di un più vasto programma di ampliamento e ottimizzazione della sorveglianza sismica e vulcanica nella Sicilia orientale e in altre zone del Paese;

Ritenuto che i sistemi proposti siano essenziali per una più puntuale conoscenza della pericolosità sismica e vulcanica della Sicilia orientale e per assecondare anche il programma di adeguamento sismico, di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Considerato che l'Istituto nazionale di geofisica e il Gruppo nazionale per la vulcanologia costituiscono nel Paese i massimi organismi scientifici nei rispettivi campi della sismologia e della vulcanologia;

Valutata l'attività scientifica svolta nel settore dalle varie strutture regionali di ricerca;

Dovendo provvedere, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, con proprio intervento straordinario, all'istituzione di sistemi di sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici nella Sicilia orientale, nonché di attività di ricerca sui rispettivi precursori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Nei territori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa e in zone vulcaniche contermini sono disposti gli interventi per la progettazione realizzazione e attivazione di sistemi per la permanente sorveglianza sismica e vulcanica, nonché per le ricerche sui precursori dei terremoti nella Sicilia orientale e delle eruzioni nei vulcani attivi della Sicilia. Essi consistono di sensori di varia natura singoli e disposti a rete, atti a rilevare le caratteristiche geodinamiche e geochimiche dell'area, nonché le modalità di occorrenza e di ritorno dei fenomeni. Mediante i citati sistemi saranno misurati i fenomeni che talvolta precedono il verificarsi dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, quali la sismicità, le deformazioni, i fenomeni elettromagnetici, la chimica e le variazioni termiche dei gas e delle acque, anche con attrezzature di telerilevamento, il controllo a distanza e la registrazione, elaborazione e trasmissione automatica dei dati.

Le opere e le installazioni necessarie per la realizzazione dei descritti sistemi sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per l'attuazione e la gestione dei sistemi di cui al precedente articolo, il Dipartimento della protezione civile si avvale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, i quali potranno utilizzare i soggetti di cui al successivo art. 4 con le modalità da definirsi d'intesa col Dipartimento.

Il progetto esecutivo dei sistemi e le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie in corso di realizzazione dovranno essere approvate dalla commissione «Grandi rischi» a settori rischio sismico e rischio vulcanico riuniti, sotto la presidenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

Al fine di assicurare i necessari supporti per le attività di cui ai due precedenti articoli, è costituito, con decreto ministeriale, un comitato tecnico-amministrativo formato da cinque membri, designati in numero di due dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e di uno rispettivamente dal presidente della regione siciliana, dal presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e dal presidente del Gruppo nazionale per la vulcanologia.

Art. 4.

Alla gestione dei sistemi di cui all'art. 1 sarà provveduto dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana. L'Istituto nazionale di geofisica e il Gruppo nazionale per la vulcanologia assicurano la funzionalità permanente dei sistemi stessi, compreso il trasferimento immediato delle informazioni agli organi centrali e periferici di protezione civile. I citati enti scientifici potranno avvalersi della collaborazione di università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti di ricerca e di società del settore pubblico specializzate nella materia, con le modalità da definire d'intesa con il Dipartimento.

Art. 5.

Per le finalità di cui al precedente articolo, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana e sentito anche il Gruppo nazionale per la vulcanologia, autorizza l'Istituto nazionale di geofisica a richiedere il distacco o il comando di personale scientifico e tecnico appartenente ad università o ad altri enti di ricerca, con preferenza per quelli operanti in Sicilia. Con le stesse modalità, l'Istituto nazionale di geofisica potrà essere autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, il personale necessario, in relazione a comprovate ed effettive esigenze di lavoro.

Art. 6.

Per tutte le opere da eseguirsi l'ente realizzatore potrà derogare dal dettato di cui all'art. 34 della legge della regione siciliana n. 21 del 29 aprile 1985, nonché applicare, nei casi necessari, quanto disposto con ordinanza n. 1348 FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 7.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposti dal prefetto territorialmente competente.

Art. 8.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà, d'intesa con la regione siciliana, alla nomina dei collaudatori delle opere civili, delle installazioni tecniche e del funzionamento del sistema, nonché all'approvazione degli atti di collaudo.

L'alta vigilanza su tutte le opere e le installazioni di cui alla presente ordinanza sarà esercitata da due funzionari di designazione del Dipartimento della protezione civile e della regione siciliana.

I presidenti dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia riferiscono congiuntamente con relazione trimestrale, od ogni qual volta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere e ottemperano altresì al disposto della legge 28 ottobre 1986, n. 730, art. 13.

Art. 9.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è attribuito all'Istituto nazionale di geofisica un finanziamento di lire 20 miliardi a valere sulle risorse all'uopo destinate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, art. 2, comma 2.

A tal fine il fondo della protezione è integrato della somma di pari importo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificato e aggiornato al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, di approvazione della vigente tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Considerata l'opportunità di procedere ad alcune modifiche dello statuto dell'Università di Cagliari relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota ministeriale n. 4536 del 21 novembre 1990;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 54, lettera *B)*, Scopo, durata e articolazione del corso, è inserito il seguente nuovo comma:

«Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924».

Nell'art. 56 (*ex* 59), Esami [lettera *E)* della tabella XVIII] il primo e il quarto comma sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti commi:

«Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre».

«Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà, per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica».

L'art. 57, corso di lingua inglese, [lettera *F)*, della tabella XVIII] è integrato con il seguente comma:

«Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia».

Art. 2.

Nell'art. 61 (*ex* 64) relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono apportate le seguenti modifiche:

Nell'area 6 «Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie, viene inserito, nell'ultimo comma, un nuovo corso integrato «lingua inglese» con la relativa disciplina «lingua inglese con orientamento medico-scientifico».

L'area 7 «Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo» viene formulata nella seguente stesura:

7) *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale (aff. alla medicina interna);
semeiotica funzionale e strumentale (aff. alla chirurgia generale);

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

L'area 8 «Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica» viene formulata nella seguente stesura:

8) *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

Nell'area 10 «Area delle scienze neurologiche» il numero delle ore previste per le discipline è di 100 anziché di 75.

L'area 12 «Area della medicina clinica» viene formulata nella seguente stesura:

12) *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero delle ore: 600.

L'area 13 «Area della pediatria generale e specialistica» diventa area 14 con conseguente spostamento progressivo nel numero delle successive aree:

Viene inserita l'area 13 «Area di farmacoterapia e tossicologia» con la seguente formulazione:

13) *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
farmacologia clinica.

Numero di ore: 150.

L'area 14 «Area della pediatria generale e specialistica» viene formulata nella seguente stesura:

14) *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e

della patologia dell'età neonatale, dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
ematologia pediatrica;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

L'area 17 «Area della diagnostica per immagini e della radioterapia» viene formulata nella seguente stesura:

17) *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

L'area 18 «Area delle emergenze medico-chirurgiche» viene formulata nella seguente stesura:

18) *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 18 marzo 1991

Il rettore: CASULA

91A2034

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 20 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1989, n. 246) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 85, dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente:

«Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5500 ore totali, le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento didattico tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924».

Il primo comma ed il quarto comma dell'art. 87 vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

primo comma:

«Gli esami sono effettuati alla fine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre»;

quarto comma:

«Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio e il ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando in una verifica di profitto contestuale più corsi integrati nello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica».

All'art. 88, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia».

L'art. 92 viene soppresso e sostituito dal seguente:

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Aree del primo ciclo triennale

1) *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2) *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
citologia;
embriologia umana;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica.

Numero di ore: 400.

3) *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4) *Area delle funzioni biologiche integrate, organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

5) *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi ed ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica aff. alla medicina interna;
fisiopatologia clinica aff. alla chirurgia generale;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo.

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

5-bis) *Corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico.*

6) *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica, anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare correttamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodo-

logie proprie della ricerca sperimentale, in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7) *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8) *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo ed apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9) *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegare le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicare gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica:

psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10) *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegare le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11) *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscere i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi ed apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche:
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12) *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13) *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14) *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15) *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16) *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17) *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi:

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18) *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni critiche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore: 100.

19) *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a contenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che règolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

bioetica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale.

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 20 marzo 1991

Il rettore

91A2021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione del livello retributivo spettante al direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, a parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data dal 1° gennaio 1990, è stato attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato.

91A2074

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

Il decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 9 marzo 1991.

91A2080

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di proressore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche (sede di Forlì):

organizzazione della pubblica amministrazione.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia e storia bizantina.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata;
finanza degli enti locali.

Facoltà di medicina e chirurgia:

oncologiá medica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale;
diritto della previdenza sociale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche complementari.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura italiana.

Facoltà di lettere e filosofia:

estetica.

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

giustizia costituzionale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia;
biologia molecolare;
medicina interna.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria:

chimica del suolo.

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

filologia germanica;
letteratura anglo-americana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2049

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Incontri della Rotonda», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991, registro n. 5 Università, foglio n. 240, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Incontri della Rotonda», con sede in Roma.

91A2036

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale, in Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1991, registro n. 5 Università, foglio n. 71, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale (CUOA), con sede in Padova.

91A2037

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 176/90 1° sett. del 12 aprile 1990 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Maggioni Winthrop la donazione consistente in un minicomputer Digital del valore di L. 26.414.000 da destinare al dipartimento di scienze farmaceutiche.

Con decreto del prefetto di Padova n. 177/90 2° sett. del 12 aprile 1990 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Fidia S.p.a. la donazione della somma di L. 300.000.000 da destinare all'istituto di patologia generale per l'acquisto di apparecchiature necessarie per lo sviluppo dell'attività d'istituto.

91A2055

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica degli importi del prelievo supplementare sul latte bovino

In sostituzione degli importi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1991, devono essere applicati per il settimo periodo (1° aprile 1990-31 marzo 1991) i seguenti importi del prelievo supplementare sul latte bovino, stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258:

consegne . . . . £. 54.305,50/100 kg
vendite dirette . . . . » 35.422,76/100 »

91A2052

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo, in Roma

Con decreto ministeriale 30 marzo 1991, vengono approvate le modifiche agli articoli 2, 8, 10 dello statuto dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo, con sede in Roma.

91A2035

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo, in Roma.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1991 e a decorrere dalla data del presente decreto e per la restante parte del quadriennio 1989-1993, il prof. Antonino Caccetta è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (I.S.M.E.A.) di Roma, in qualità di esperto in materia di ricerca e informazione sulla produzione e sul mercato, in sostituzione del prof. Giuseppe Colombo, dimissionario.

91A2012

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 167.596.510 dovuto dalla S.p.a. Istituto Adriatico del Leasing di Bari è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 398.617.881 dovuto dalla ditta Gallo Francesco, con sede in Corato, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A2053

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 aprile 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Vita Nuova» (già «Società anonima cooperativa a responsabilità limitata fra dipendenti amministrazione finanziaria Nova Domus»), con sede in Potenza, costituita per rogito Scardaccione in data 1° agosto 1953, rep. 16076, reg. soc. 373, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Acli 60 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 23 febbraio 1982, rep. 3496/1519, reg. soc. 2090, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Habitat e Natura a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 23 ottobre 1985, rep. 14978, reg. soc. 3148, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Valleverde - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 5 febbraio 1985, rep. 3376, reg. soc. 2836, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto turistico Volturino - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 26 novembre 1983, rep. 1212, reg. soc. 2497, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «C.Ar.Mel - Consorzio artigiani del Melandro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Picerno (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 11 novembre 1983, rep. 71852, reg. soc. 2479, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «La Difesa - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Fele (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 1° febbraio 1982, rep. 8111, reg. soc. 2171, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «La Pineta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tolve (Potenza), costituita per rogito Gatti in data 8 gennaio 1986, rep. 5019, reg. soc. 3253, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Centro di programmazione sociale - Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata», con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito Del Gaudio in data 13 dicembre 1984, rep. 1648, reg. soc. 1134, tribunale di Melfi.

91A2054

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 17 aprile 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 aprile 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1991 è di L. 97,16, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1991 è di L. 94,40 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 aprile 1992 è di L. 89,25, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A2093

REGIONE VALLE D'AOSTA

Mancata approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Valpelline

Con deliberazione della giunta regionale n. 3075 del 29 marzo 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, non è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Valpelline, adottata con deliberazione consiliare n. 124/90 del 12 ottobre 1990.

91A2038

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 8, comma 1, dove è scritto: «...del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. *70*, è autorizzata...», leggasi: «...del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. *470*, è autorizzata...».

91A2105

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Trieste 11 giugno 1990 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 28 settembre 1990)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 366, dove è scritto: «....“macchine e impianti *termini* e frigoriferi”.», leggasi: «....“macchine e impianti *termici* e frigoriferi”.».

91A2039

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 3 maggio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 27, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° maggio 1991, in corrispondenza della specialità «Sandimmun - Sandoz Wander Pharma S.A.» dove è scritto: «50 capsule soft mg 25 SB40 prezzo *19.380*», si legga: «50 capsule soft mg 25 SB40 prezzo *96.380*».

91A2099

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 0 6 *0 9 1 *

L. 1.200